



# COMUNE DI GAVARDO

## *Provincia di Brescia*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 28/05/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Il giorno **ventotto Maggio duemilaventi**, alle ore **20:30**, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

| N. | Cognome e Nome      | P | A | N. | Cognome e Nome       | P | A |
|----|---------------------|---|---|----|----------------------|---|---|
| 1  | COMAGLIO DAVIDE     | X |   | 10 | BERTOLDI ENRICO      | X |   |
| 2  | MANELLI CATERINA    | X |   | 11 | SCASSOLA DAVIDE      | X |   |
| 3  | TOFFOLO ELISA       | X |   | 12 | BASSI DAVIDE         | X |   |
| 4  | SCALMANA OMBRETTA   | X |   | 13 | MOLINARI MARCO       | X |   |
| 5  | BETTINZOLI ANGELO   | X |   | 14 | NODARI SARA LUCIA    | X |   |
| 6  | GHIDINELLI FABRIZIO | X |   | 15 | RIVETTA ELISA        | X |   |
| 7  | ORTOLANI DIEGO      | X |   | 16 | POZZANI GBATTISTA    | X |   |
| 8  | GRUMI ANNA MARIA    | X |   | 17 | PERSAVALLI GIANCARLO |   | X |
| 9  | TURINI FABRIZIA     | X |   |    |                      |   |   |

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste ai lavori l'Assessore esterno Ing. Emanuel Perani.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Il Sindaco introduce il punto numero otto dell'ordine del giorno e passa la parola al consigliere, signor Diego Ortolani, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

Il consigliere premette che l'elaborazione del nuovo regolamento si è resa necessaria poiché la precedente disciplina non era più conforme alla legislazione vigente. I principi generali che ispirano il regolamento sono improntati alla collaborazione tra cittadino e amministrazione comunale attraverso la costruzione di un sistema trasparente, che garantisca facilità di accesso alle informazioni e modalità semplificate per la riscossione.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**richiamato** il decreto n. 12 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via straordinaria, motivata dall'emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Zoom;

**dato atto** che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l'applicativo Zoom;

#### **richiamati:**

- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL, Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

**dato atto** che il regolamento comunale delle entrate attualmente in vigore non è più conforme alla normativa vigente e che si rende quindi necessario procedere alla sua abrogazione con contestuale approvazione di uno nuovo che tenga conto di tutte le novità legislative nel frattempo emanate;

**visto** il nuovo "Regolamento delle entrate tributarie" predisposto dall'Ufficio Tributi sulla base della normativa vigente;

**precisato che** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**accertato** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

**acquisito**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

tutto ciò premesso, votando in forma palese (per appello nominale), con voti unanimi favorevoli, espressi dai sedici consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il "Regolamento delle entrate tributarie", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che venga rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente (entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020);
- 6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL).

Inoltre, Il Consiglio Comunale, valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale), con voti unanimi favorevoli, espressi dai sedici consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Sindaco  
Atto Firmato Digitalmente  
Arch. Davide Comaglio

Il Segretario Comunale  
Atto Firmato Digitalmente  
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

---

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo.

Segretario Comunale  
Dott.ssa Annalisa Lo Parco



**COMUNE DI GAVARDO**  
Provincia di Brescia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 21.**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gavardo, li 13/05/2020

**Il Responsabile**  
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA

---



**COMUNE DI GAVARDO**  
Provincia di Brescia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 21.**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere **FAVOREVOLE**.

| Anno | N° Impegno | Intervento | Capitolo | Importo |
|------|------------|------------|----------|---------|
|      |            |            |          |         |

Gavardo, li 13/05/2020

Il Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA

---

# STUDIO MEREGALLI GRASSO

*DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI*  
20841 CARATE BRIANZA (MB) – VIA GARIBALDI, 9

## **ORGANO DI REVISIONE COMUNE di GAVARDO** (Provincia di Brescia)

OGGETTO: Parere sul nuovo Regolamento delle entrate tributarie.

### ***IL REVISORE DEI CONTI***

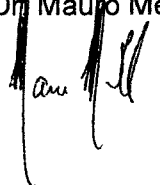
- Nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 11 ottobre 2018;
- richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- esaminata la proposta di regolamento trasmessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Gavardo;
- vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

### ***ESPRIME***

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Carate Brianza, 12 MAGGIO 2020

Il Revisore Unico dei Conti  
D<sup>ni</sup> Mauro Meregalli



# COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA



## Regolamento DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_  
Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_

## INDICE

### **Disposizioni generali**

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Regolamenti tributari specifici

### **Gestione delle entrate**

Art. 3 – Forma di gestione delle entrate

Art. 4 – Funzionario responsabile del tributo

Art. 5 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art. 6 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

### **Denunce e controlli**

Art. 7 – Dichiarazioni e denunce

Art. 8 – Attività di controllo

Art. 9 – Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

Art. 10 – Conoscenza degli atti

Art. 11 – Accessi, ispezioni e verifiche

Art. 12 – Avvisi di accertamento

Art. 13 – Notificazione degli atti

### **Riscossione e rimborsi**

Art. 14 – Riscossione ordinaria

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 17 – Rateizzazione di crediti arretrati

Art. 18 – Rimborsi

Art. 19 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

### **Compensazione tra crediti e debiti**

Art. 20 – Compensazione

Art. 21 – Controllo delle dichiarazioni di compensazione

### **Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

Art. 22 – Importi di modesta entità

Art. 23 – Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

### **Sanzioni**

Art. 24 – Criteri generali per la graduazione della sanzione

### **Contenzioso, reclamo e mediazione**

Art. 25 – Contenzioso

Art. 26 – Reclamo e mediazione

### **Interpello**

Art. 27 – Interpello

### **L'autotutela**

Art. 28 – Autotutela

### **Accertamento con adesione**

Art. 29 – Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 30 – Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 31 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art. 32 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 33 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

Art. 34 – Contraddittorio

Art. 35 – Atto di accertamento con adesione

Art. 36 – Modalità di versamento. Rateizzazione

Art. 37 – Perfezionamento dell'adesione

Art. 38 – Riduzione delle sanzioni

Art. 39 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

### **Norme finali e transitorie**

Art. 40 – Norme transitorie

Art. 41 – Norme finali

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

### **Art. 2 - Regolamenti tributari specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

## **Gestione delle entrate**

### **Art. 3 - Forma di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

### **Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
  - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
  - appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
  - dispone i rimborsi;
  - concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
  - cura il contenzioso;
  - esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
  - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
  - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla

- gestione del tributo;
- comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.
3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

#### **Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

#### **Art. 6 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione**

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

### **Denunce e controlli**

#### **Art. 7 - Dichiarazioni e denunce**

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:
  - l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
  - i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
  - ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
  - la firma per sottoscrizione.
2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni

previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica.

3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate al comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

#### **Art. 8 - Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

#### **Art. 9 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali**

1. Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
  - potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
  - agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione; dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

#### **Art. 10 - Conoscenza degli atti**

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

3. L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, Commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

#### **Art. 11 - Accessi, ispezioni, verifiche**

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può chiedere ai colleghi degli Uffici Tecnici e del Comando di Polizia Locale l'effettuazione di sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006 dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

#### **Art. 12 - Avvisi di accertamento**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

#### **Art. 13 - Notificazione degli atti**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
  - messo notificatore;
  - a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;

- posta elettronica certificata;
  - direttamente dal personale dell'Ufficio Tributi mediante consegna a mano qualora ovviamente il contribuente sia presente di persona.
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
- € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
  - € 8,35 per gli atti notificati all'estero.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

## **Riscossione e rimborsi**

### **Art. 14 - Riscossione ordinaria**

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
- permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
  - velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
  - assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
  - ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

### **Art. 15 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
- mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
  - in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione.

### **Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
- qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
  - altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

### **Art. 17 - Rateizzazione dei crediti arretrati**

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati,

può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- per debiti da € 100,01 a € 300,00 fino a un massimo di 12 rate mensili;
- per debiti da € 300,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- per debiti da € 5.000,01 fino a un massimo di 36 rate mensili;

2. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

#### **Art. 18 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
  - le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
  - la somma richiesta a rimborso;
  - le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
  - documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
  - la firma per sottoscrizione.
3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

#### **Art. 19 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi**

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

## **Compensazione tra crediti e debiti**

### **Art. 20 - Compensazione**

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti. Il contribuente che intenda effettuare la compensazione deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti.
3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

### **Art. 21 - Controllo delle dichiarazioni di compensazione**

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

## **Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

### **Art. 22 – Importi di modesta entità**

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, o al rimborso dei tributi se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 12,00.

### **Art. 23 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.**

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
  - spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
  - consistenza della massa attiva;
  - tempi per ottenere il pagamento;
  - profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
  - l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
  - sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

## **Sanzioni**

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
  - applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
  - graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
  - graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
  - applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

## **Contenzioso, reclamo e mediazione**

### **Art. 25 - Contenzioso**

1. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
  - esame della giurisprudenza formatasi in materia;
  - grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
  - convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. La rappresentanza in giudizio dell'ente spetta al Sindaco. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

## **Art. 26 - Reclamo e mediazione tributaria**

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro ovvero non superiore ad euro 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione
3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato.
4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
  - a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-*bis* del d.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
  - a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
  - se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
  - in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti - una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa;
  - qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
  - di valore superiore a 20.000,00 euro ovvero 50.000,00 euro relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018;
  - di valore indeterminabile;
  - riguardanti atti non impugnabili;
  - di atti in cui non è legittimato passivamente il comune.
7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione:
  - incertezza delle questioni controverse;
  - grado di sostenibilità della pretesa;
  - principio di economicità dell'azione amministrativa.
8. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.
9. Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate ai precedenti commi, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
  - se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione

completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;

- in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
  - negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.
10. L'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. L'invito può avvenire anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.
11. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del d.Lgs. n. 546/1992.

## **Interpello**

### **Art. 27 - Interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il comune in ordine a casi circostanziati e specifici per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili o relativamente alla corretta qualificazione della fattispecie.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione di ammissibilità:
  - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
4. Il comune, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente secondo le modalità indicate nell'istanza, avendo cura di privilegiare le modalità telematiche.
5. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
7. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, il comune

modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

### **Autotutela**

#### **Art. 28 - Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione anche parziale, dei propri provvedimenti se ne riconosca l'illegittimità.
2. E' possibile disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.
3. Il funzionario responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
4. Il provvedimento di annullamento, revisione, sospensione o revoca dell'atto deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione dell'eventuale istanza del contribuente, deve esser adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al soggetto interessato.
5. L'istituto dell'autotutela è esercitabile entro i termini di prescrizione propri del tributo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al comune per motivi di ordine sostanziale.

### **Accertamento con adesione**

#### **Art. 29 - Istituto dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 30 - Ambito di applicazione dell'istituto**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

### **Art. 31 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale**

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
  - il tributo;
  - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
  - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
  - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

### **Art. 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio Tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.
6. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
7. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
  - per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
  - per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
  - oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
8. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
  - dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

### **Art. 33 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione**

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

### **Art. 34 - Contraddittorio**

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

### **Art. 35 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
  - gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
  - i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

### **Art. 36 - Modalità di versamento. Rateizzazione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale come di seguito indicato:
  - per debiti fino a € 50.000,00 dilazione massima entro 2 anni;
  - per debiti oltre € 50.000,00 dilazione massima entro 3 anni.
3. In caso di dilazione il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D. Lgs. n. 385/1993 per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

#### **Art. 37 - Perfezionamento dell'adesione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

#### **Art. 38 - Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

#### **Art. 39 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute**

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
2. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
  - insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento;
  - tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
4. Nei casi previsti dal comma 2, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
5. La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 40 - Norme transitorie**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento delle entrate.

#### **Art. 41 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.